



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 03/09/2026, n°17

OGGETTO: PARERE Schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 86/24

L'anno duemilaventisei, addì 3 del mese di settembre, alle ore 10,30, in forma mista (parte dei Consiglieri in Genova, presso la Sala Piccardo c/o Sede Anci Liguria, e parte in vdc ai sensi dell'art.14 del regolamento interno del Cal) si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali: Pierangelo Olivieri.

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia.

Si procede all'appello dei Componenti del Cal:

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
ANDREANI Tarcisio	Presidente Consiglio Comunale di Luni (SP)		x	
ANELLI Giovanni	Sindaco di Camogli (GE)	x		Elisabetta Facchiano
BRUZZONE Paolo	Sindaco di Cogoleto (GE)	x		Stefano Damonte
CAMPODONICO Mentore	Presidente Consiglio Comunale di Rapallo (GE)	x		
CAVERSAZIO Guglielmo	Sindaco Comune di Santa Margherita Ligure (GE)	x		
CODURI Stefano	Sindaco Comune di Borghetto di Vara (SP)		x	
DE ANDREIS Roberto	Sindaco Comune d Nasino (SV)	x		
FRANCESCHI Bruno	Sindaco Comune di Fontanigorda (GE)	x		
GANDOLFO Carlo	Sindaco Comune di Recco (GE)	x		Davide Lombardo Manerba
GIBELLI Davide	Sindaco Comune di Camporosso (IM)		x	
IL GRANDE Alessandro	Presidente Consiglio Comunale di Sanremo (IM)	x		
LIMONCINI Marco	Sindaco Comune di Cicagna (GE)		x	
LIROSI Francesco	Presidente Consiglio Comunale Savona	x		
OLIVIERI Pierangelo	Presidente Provincia di Savona	x		
PAGANINI Monica	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		Camilla Monfroni
PAOLETTA Massimo	Sindaco Comune di Massimino (SV)	x		
PASSINO Alberto	Presidente Consiglio Comunale di Albenga (IM)	x		
PERACCHINI Pierluigi	Presidente Provincia di La Spezia	x		Marco Tarabugi
PERACCHINI Pierluigi	Sindaco Comune di La Spezia	x		Giulio Guerri
PERACCHINI Pierluigi	Presidente ANCI Liguria	x		Luca Volpe
PERACCHINI Pierluigi	Delegato ANCI Liguria per le province liguri	x		Lorenzo Ghisoli
PISCOPO Salvatore	Presidente Consiglio Comunale di La Spezia	x		
RUSSO Marco	Sindaco Comune di Savona	x		Riccardo Viaggi
SALIS SILVIA	Sindaco Comune di Genova	x		Massimo Ferrante
SALIS SILVIA	Sindaco Città Metropolitana di Genova	x		Simone Franceschi
SASSO Manuela	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)		x	
SCAJOLA Claudio	Sindaco Comune di Imperia	x		
SCAJOLA Claudio	Presidente Provincia di Imperia		x	
VASSALLO Simone	Presidente Consiglio Comunale di Imperia	x		
VILLA CLAUDIO	Presidente Consiglio Comunale Genova	x		

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- vista la L.R. n.1/2011 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto n.2 del 04/02/2025 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011
- premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza);
- considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria;
- vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 18/08/2026 prot n° 179 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente;

delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato schema di intesa:

Regione Liguria ha da tempo intrapreso il percorso previsto dall'Art.116 terzo comma della Costituzione per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia. Al fine di procedere alla consultazione degli Enti locali prevista dall'art.2 comma 5 della Legge 86/2024, ha trasmesso al CAL gli schemi di intesa definitivi sulla "Autonomia Differenziata" per le materie: "Protezione Civile" – "Professioni" – "Previdenza complementare e integrativa" materie che non sono riferibili a diritti civili e sociali (cosiddette materie non-Lep) mentre in "Tutela della salute" – "Coordinamento della Finanza pubblica" che certamente riguardano diritti civili e sociali, e quindi dove sarebbe necessaria la previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, si è proceduto sulla base dell'equiparazione tra i vigenti LEA e i LEP, equiparazione introdotta dalla sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale e confermata dalla Legge di Bilancio per il 2026 (art.1 comma 697 legge 199/25).

1) ITER PROCEDIMENTO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Gli schemi d'intesa preliminari sull'Autonomia Differenziata definiscono l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art.116 comma 3 della Costituzione e della Legge 86/2024.

Si ricorda anche che ogni trasferimento è limitato a specifiche funzioni, e supportato da un'istruttoria regionale volta a dimostrare l'aderenza ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, inoltre le intese hanno durata decennale e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

Le "preintese" tra Governo e regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria) per il trasferimento delle cosiddette materie "NO LEP" (in cui non devono essere definiti i livelli di prestazione per i diritti sociali e civili uniformi su tutto il territorio nazionale, e non incidono quindi direttamente sui diritti civili e sociali di base) sono state approvate in Conferenza Unificata il 2 aprile 2026. Successivamente, dopo i pareri delle Camere, precisamente con risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 16 luglio 2026 e dalla Camera dei Deputati il 21 luglio 2026, il Governo visti gli esiti dell'ulteriore negoziato con la Regione Liguria, ha stilato gli schemi di intesa definitiva e li ha inviati il 31 luglio 2026 a Regione Liguria per la relativa approvazione, e per la consultazione preventiva con gli enti locali. Quindi procederà all'intesa definitiva e ad

approvare un Ddl che verrà trasmesso alle Camere, con allegata l'intesa con il trasferimento dettagliato delle funzioni e delle risorse finanziarie, per poi essere sottoposta al voto finale delle Camere.

Regione Liguria con la DGR n. 341 del 6 agosto 2026, ha proposto infine al Consiglio Regionale l'approvazione sentito il Cal, di due schemi d'intesa definitivi sull'autonomia differenziata ai sensi art.116 3° comma della Costituzione.

2) FONTI GIURIDICHE AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Art.116 terzo comma della Costituzione Italiana, riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'art.117 della Costituzione; l'iniziativa del procedimento spetta alla Regione interessata, che deve sentire gli enti locali e la conseguente attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta sulla base dell'intesa raggiunta tra lo Stato e la Regione e deve avvenire in ossequio al principio di sussidiarietà, come esplicitato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.192/2024.

Legge 26 giugno 2024 n.86 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.116 terzo comma della Costituzione" stabilisce tra l'altro che l'autonomia differenziata ovvero le attribuzioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Quindi esistono materie che fino alla determinazione dei LEP, non potranno essere oggetto di autonomia, a differenza delle materie NO-LEP che invece potranno essere oggetto delle singole intese fin da subito. (14 materie LEP elencate nell'art.3 comma 3 Legge 86/2024 – 9 materie NO-LEP possono essere oggetto nelle singole intese).

La sentenza n.192 del 2024, depositata il 3/12/24 della Corte Costituzionale ha stabilito che il trasferimento può riguardare soltanto specifiche funzioni non intere materie, e che ogni devoluzione deve essere puntualmente motivata alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dimostrando i vantaggi in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale stabilisce, inoltre, che la legge 86/2024 rimanga in vigore, ma dovrà essere modificata dal Parlamento che ha definito le seguenti linee di azione:

- a) Bloccare il trasferimento in blocco di intere materie, ma deve avvenire per specifiche funzioni.
- b) Limitare i DPCM, la materia invece deve essere affrontata in Parlamento.
- c) LEA e LEP: i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere determinati solo dal Governo, senza un coinvolgimento Parlamentare.
- d) La procedura deve avvenire secondo il principio di sussidiarietà.

La sentenza ha inoltre confermato la distinzione tra materie LEP e NO LEP, in particolare, ferma restando la predetta separazione, il trasferimento previsto dall'art 116 terzo comma deve riguardare specifiche funzioni di natura legislativa e/o amministrativa ed avere un'adeguata istruttoria basata sul principio di sussidiarietà.

E' in corso di approvazione un ddl (legge delega del Governo) in cui l'Esecutivo determinerà i LEP nelle 14 materie (art.3 legge 86/24) per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

La sentenza sembrerebbe non aver prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati.

- il 19 novembre 2025 è stato sottoscritto l'accordo preliminare (pre-intesa) in merito all'intesa prevista dall'articolo, oggetto l'attribuzione costituzione tra il Governo della repubblica italiana e la Regione Liguria, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare e la Giunta Regionale con dgr n.52 del 19 02 2026 – “autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione”- ha preso atto e approvato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di “protezione civile” “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e lo schema di intesa preliminare avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica”
- Dopo l'approvazione in Conferenza Unificata del 2 aprile 2026 degli schemi di intesa preliminare, (voto contrario di Anci nazionale) con la riunione del 30 luglio 2026, si è concluso positivamente l'ulteriore negoziato, dopo l'espressione dei pareri della Conferenza Unificata e l'approvazione di atti di indirizzo da parte delle Camere, tra il Governo e la Regione Liguria sugli schemi di intesa, che ora dovranno essere approvati dalla Regione Liguria, assicurando la consultazione degli enti locali.

3) L'ITER DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA NEL CAL LIGURIA-CONSULTAZIONE ENTI LOCALI TRAMITE CAL

1. Il Cal nella seduta del 29 01 2018 con delibera n.1 a seguito dell'incontro con il Presidente e la Giunta regionale sull'avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.116, 3 comma della Costituzione, ha nominato i propri referenti nei sette tavoli inerenti le sette materie di seguito elencate: ambiente – salute – scuola- lavoro- infrastrutture logistica e portualità.
2. Il Cal nella seduta del 07 02 2019 con delibera n.2 ha espresso parere favorevole al processo di autonomia differenziata nelle 7 materie sopra riportate e indicate nella DGR n.34 del 25 gennaio 2019; chiedendo inoltre la rapida attivazione dei tavoli, al fine di favorire gli approfondimenti necessari verso la maggiore autonomia. Si sono quindi svolte le riunioni dei tavoli, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Cal e di Anci Liguria, con produzione di osservazioni ed interventi inseriti in un documento di sintesi formalizzato in Regione, che ha rimarcato favorevolmente il percorso che Regione Liguria ha intrapreso attraverso anche il coinvolgimento di Anci Liguria e del Cal, in vista del necessario e successivo riordino legislativo delle materie di cui trattasi in ambito regionale. Considerato che nelle more del processo di attuazione del percorso del regionalismo differenziato, gli Uffici territoriali liguri e ministeriali hanno rilevato di meglio precisare i contenuti in materia di protezione civile e di commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese. Nonostante le trattative siano proseguite anche negli anni successivi, l'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è stata raggiunta.

3. Il Cal nella seduta del 26 07 2024 con delibera n.12 ha espresso a maggioranza parere favorevole alla dgr della Giunta regionale che in data 17 luglio 2024, ha approvato la delibera n. 707 del 17/07/2024 "Autonomia differenziata -art.116, 3° comma della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nella quale viene confermato l'interesse ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie in cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre ad inserire alcune specifiche in materia di protezione civile e commercio estero. Il Cal ha espresso anche alcune osservazioni in materia della "protezione civile" potestà normativa e amministrativa, e precisamente:

a) in materia di formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti.

b) in riferimento all'attività di volontariato, approvazione e gestione regionale in relazione alla pianificazione dell'emergenza ed all'organizzazione della colonna mobile regionale.

c) in materia di ordinanze di protezione civile al fine di disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, in caso di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni a livello regionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

4) OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come sottolineato e rappresentato in tutte le occasioni di confronto, (sin dal 2017- 2018 -2019, poi nel 2024, e in diversi pareri del CAL Liguria su atti di programmazione generale), è fondamentale un aumento dell'efficacia delle politiche pubbliche in una cornice di salvaguardia di interesse generale, principi e diritti costituzionali, nel pieno rispetto e valorizzazione delle prerogative e ruolo che la Costituzione prevede per i Comuni in termini di effettiva autonomia, dando nuovo impulso alla attuazione degli articoli 118 e 119.

Nel metodo è fondamentale che venga pienamente rispettata, e tenuta nel giusto conto, la previsione, statale e regionale, all'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle Autonomie Locali; l'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

La differenziazione deve trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, dimostrando vantaggi in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità.

Le modalità di coinvolgimento degli Enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dall'art.116 terzo comma della Costituzione, richiamata dall'art.2 della legge 86/24, e come tale, condizionante la legittimità dell'iter di azione degli atti giuridici, devono coinvolgere le proposte di intesa attualmente in esame per giustificare il "sentito" da inserire successivamente nella procedura.

Dai nuovi spazi di autonomia richiesti, ad esempio nella determinazione delle tariffe di remunerazione dei fornitori sanitari o del trattamento economico del personale sanitario, possono derivare maggiori spese in capo alle Regioni. Tali spese dovrebbero essere coperte mediante aumenti delle aliquote dei tributi propri regionali e non attraverso maggiori gettiti connessi al favorevole andamento dell'economia. Invece l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria certifica l'assenza di effetti finanziari collegati all'attivazione delle funzioni richieste.

Schema intesa sulla tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica: i contenuti

Gli schemi di intesa sono costruiti attorno a un sistema di condizionalità piuttosto articolato. Si chiarisce che la maggiore autonomia non può incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, né sui criteri di riparto degli investimenti, e deve garantire la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre Regioni – compresa la mobilità sanitaria. Si condiziona l'efficacia delle intese alla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei Lea: se la Regione dovesse perdere uno di questi due requisiti, l'intesa cesserebbe di avere efficacia, la procedura infine richiede una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere per la sua entrata in vigore.

Art. 2 Principi e finalità

Si attribuisce alla Regione un pacchetto di funzioni di maggiore autonomia nella gestione del servizio sanitario regionale e precisamente operare nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell'equilibrio economico-finanziario del proprio sistema sanitario.

Gli schemi d'intesa hanno per oggetto misure per assicurare maggiore autonomia alla Regione Liguria nelle prestazioni sanitarie sul territorio.

Tale maggiore autonomia non deve incidere sul finanziamento del servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto di tale finanziamento, ma garantire la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e le altre Regioni, e deve inoltre rispettare altresì il principio dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie e quello dell'equilibrio economico finanziario.

Art.3 Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria

- a) Attraverso lo schema d'intesa, la Regione Liguria potrà individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio.
- b) Gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del Sistema sanitario regionale.
- c) Istituire e gestire fondi sanitari integrativi, con garanzia sui LEA e sugli standard nazionali.
- d) Destinare ad Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive.
- e) Allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità.

Art. 4 Commissione paritetica Stato- Autonomie Locali

La Commissione Paritetica viene istituita in relazione alle specifiche funzioni oggetto delle intese ed in conformità dell'art.5 della Legge 86/2024, con l'inserimento di un referente ANCI e un referente UPI.

Art. 5 Verifica e monitoraggio

La Commissione Paritetica Stato – Regione- Autonomie Locali provvede annualmente alle verifiche sull'attuazione dell'intesa, oltre alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

Gli adempimenti previsti dall'intesa non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 Durata e condizioni di efficacia

La durata viene fissata in dieci anni ed ha come presupposto sostanziale l'equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale e la corretta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per uguale periodo, salvo diversa volontà di una delle parti, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Osservazioni art. 3 “Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria”

Si rappresenta innanzitutto la difficoltà oggettiva a trattare un argomento molto complesso come il presente nei tempi istituzionalmente concessi; nel merito:

a) Tariffe diverse da quelle nazionali

La prima funzione riguarda la definizione di tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali. Lo schema di intesa è uguale per le regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, che potranno pagare di più – o diversamente – ospedali e cliniche convenzionate rispetto agli standard nazionali, purché coprano con risorse proprie la differenza. Si tratta di una flessibilità già in parte praticata informalmente, ma che acquisterebbe ora una base giuridica esplicita.

b) Gestione autonoma degli investimenti

La seconda funzione è la gestione autonoma degli investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria. Le Regioni potranno gestire in piena autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle proprie aziende sanitarie, attraverso la stipula di accordi di programma quadriennali. La “ratio” dichiarata è la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere e una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse.

c) Fondi sanitari integrativi

La terza funzione riguarda l'istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi. Le Regioni potranno istituire e gestire fondi sanitari interamente integrativi del Servizio sanitario nazionale, riferibili a prestazioni che vanno al di là dei Lea vigenti. È forse la funzione più

delicata dal punto di vista dell'equità: la possibilità di offrire ai propri cittadini prestazioni aggiuntive rispetto ai Lea – garantite da fondi regionali – rischia di creare una sanità a due velocità non solo tra Nord e Sud, ma anche all'interno delle singole Regioni, tra chi potrà accedere alle prestazioni integrative e chi no.

d) Assunzioni di personale sanitario

La quarta funzione concerne la destinazione di risorse aggiuntive per l'assunzione di personale sanitario. Le Regioni potranno destinare alle proprie aziende sanitarie risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale del comparto sanitario. In un contesto di grave carenza di medici e infermieri, questa funzione potrebbe consentire alle Regioni più ricche di attrarre personale sanitario con condizioni economiche più competitive rispetto alle altre Regioni, alimentando una migrazione interna dei professionisti della salute già in atto. Si potrebbe ipotizzare una differenziazione legata al costo della vita: mantenere una cornice contrattuale nazionale e consentire correttivi territoriali all'interno della Regione Liguria fondati su parametri oggettivi, non sulla maggiore o minore ricchezza della Regione.

e) Riallocazione di risorse nazionali

La quinta funzione è la riallocazione di risorse nazionali vincolate in caso di economie. Le Regioni potranno riallocare su altri ambiti della spesa sanitaria, le risorse nazionali che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi per cui erano state assegnate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi.

L'autonomia finanziaria delle Regioni in ambito sanitario rappresenterà quindi un importante strumento di flessibilità e responsabilizzazione. La possibilità di definire tariffe di rimborso e remunerazioni differenti da quelle nazionali, consentirà di rispondere meglio alle specificità dei singoli territori. Allo stesso modo, la gestione autonoma delle risorse destinate al patrimonio edilizio potrà favorire interventi più adeguati alle esigenze delle strutture sanitarie. L'istituzione e la gestione di fondi integrativi potranno ampliare le possibilità di finanziamento, mantenendo comunque come principio fondamentale la garanzia dei LEA. Infine, la possibilità di destinare risorse alle aziende e agli enti sanitari per il personale e per prestazioni aggiuntive potrà contribuire a rafforzare l'offerta sanitaria. Nel complesso, maggiore autonomia significa maggiore capacità decisionale, ma anche maggiore responsabilità economica. Sarà quindi fondamentale garantire equilibrio finanziario, trasparenza ed equità, evitando che le differenze regionali si traducano in disuguaglianze nell'accesso e nella qualità delle cure.

Si rileva infine, che la richiesta e il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia, attraverso il percorso delineato all'art.116 terzo comma della Costituzione, comporta l'attribuzione alla Regione di più ampi spazi di intervento consentendo così un rafforzamento del ruolo regionale a vantaggio della collettività e nell'interesse del territorio regionale da cui deriveranno maggiori spazi di autonomia a livello legislativo, regolamentare e amministrativo.

Considerato e fatto salvo quanto sopra, il Cal, ai sensi dell'art.2 comma 5 della legge 86/24, esprime parere favorevole sullo schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in forza dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie "Tutela della salute" e "Coordinamento della finanza pubblica".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 23
Voti Favorevoli	N. 11
Voti contrari	N. 10 (Caversazio Guglielmo, Damonte Stefano, Ferrante Massimo, Franceschi Bruno, Franceschi Simone, Lirosi Francesco, Monfroni Camilla, Passino Alberto, Viaggi Riccardo, Villa Claudio)
Astenuti	N. 2 (Ghisoli Lorenzo, Volpe Luca)

Il Presidente in conformità alla votazione proclama a maggioranza parere favorevole in ordine allo schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 86/24

DEL CHE SI È REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 17

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSÌ SOTTOSCRITTA

Genova, 3 settembre 2026

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca Petralia)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 2026.

Genova, 3 settembre 2026

*Il Segretario
(Luca Petralia)*